

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"SE.RI.BO - Servizi Ristorazione Bologna S.R.L." o in forma abbreviata "SE.RI.BO S.R.L."

2) La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

(a) la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati, anche attraverso l'esercizio di attività commerciali di vendita all'ingrosso e/o al minuto;

(b) la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva.

La società potrà svolgere inoltre tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi inclusi la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi del D.LGS. 24/2/1998 n. 58, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.LGS. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.LGS. 385/1993.

Essa inoltre può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge.

3) La Società ha sede nel Comune di Castenaso.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

4) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata.

CAPITALE

5) Il capitale è determinato in €

1.000.000,00(unmilione/00) diviso in quote multiple di € 1,00 (uno/00).

Con decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, il capitale potrà essere aumentato con esclusione del diritto di opzione per i soci, salvo il diritto di recesso di cui all'art. 2481 bis C.C..

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

6) Per decisione dei soci la riduzione di capitale ed il rimborso delle quote pagate potrà avvenire mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

7) Previa decisione dei soci possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni di opere o di servizi a favore della Società.

8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

9) L'iscrizione a libro soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, eccezion fatta per i seguenti diritti personalissimi ed inalienabili:

a) al socio Campanella spetta, per tutta la durata dell'affidamento del servizio di produzione pasti deliberato dal Comune di Bologna con atto P.G. n. 260538/2005 in data 29/12/2005, il diritto di percepire in sede di distribuzione degli utili una quota pari al 90% degli stessi.

b) al socio Comune di Bologna, oltre ai diritti speciali di cui all'art. 2449 c.c. di cui al successivo articolo 22, spetta, per tutta la durata dell'affidamento del servizio di produzione pasti deliberato dal Comune di Bologna, il diritto di percepire in sede di distribuzione degli utili una quota pari al 10% degli stessi.

Fermo quanto previsto al precedente comma 2, lettera a), in caso di trasferimento, anche solo parziale, della partecipazione del socio Campanella a terzi, i diritti speciali a contenuto patrimoniale inerenti alla partecipazione trasferita vengono automaticamente meno.

I diritti speciali qui previsti possono essere modificati

con decisione dei soci assunta anche con il voto favorevole del socio titolare dei detti diritti.

PARTECIPAZIONI

10) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore dei soci in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito, o a titolo di permuta o conferimento, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali inerenti alle partecipazioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita, da farsi ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite dell'organo amministrativo. L'offerta deve indicare il prezzo e tutti i termini e le condizioni previsti per il trasferimento. Qualora il prezzo non sia determinato, essendo il negozio a titolo gratuito o non avendo il corrispettivo carattere interamente pecuniario, lo stesso prezzo, in mancanza di accordo tra i soci, verrà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, il quale dovrà provvedere con equo apprezzamento tenuto conto

della consistenza patrimoniale della società. Detto prezzo, così determinato, è vincolante tra le parti e è ad ogni effetto definitivo.

Il diritto di prelazione si intende esercitato da ciascun socio per l'intera partecipazione trasferita, fermo restando che, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni saranno ripartite tra i soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni nella società.

Il diritto di prelazione non si applica ai trasferimenti a società che, direttamente o indirettamente, sia controllata dal socio o dalla società socia, o controlli la società socia, o sia controllata dal controllante della società socia, intendendosi per "controllo" quello definito come tale dall'art. 2359 del codice civile. E' peraltro precisato che l'eventuale successivo trasferimento a terzi del controllo di quest'ultima società potrà avvenire solo previo riacquisto da parte del socio originario di tutte le partecipazioni ad essa trasferite senza che avesse applicazione la clausola di prelazione qui prevista. In difetto i diritti inerenti alla partecipazione sono sospesi e gli altri soci avranno diritto di rendersi acquirenti di essa al prezzo che sarà determinato dall'arbitratore ai sensi del precedente

comma 2.

Il diritto di prelazione si applica anche in ipotesi di costituzione di diritti reali di godimento, nonché in caso di trasferimento di eventuali diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale, warrants o titoli di debito convertibili in partecipazioni sociali. La costituzione di pegno sulle partecipazioni è soggetta al preventivo consenso dell'organo amministrativo.

I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della Società e ciascun socio avrà diritto di riscattare la partecipazione nei confronti del terzo avente causa nel termine di 60 giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA

11) In considerazione della attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società dovrà essere in ogni tempo in proprietà maggioritaria (per tale intendendosi una partecipazione superiore al 51% di esso) di Comuni, Province o consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.LGS. n. 267/2000.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto

divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento in violazione della presente previsione.

RECESSO DEL SOCIO

12) Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto, non soggetto ad iscrizione, che legittima il suo diritto di recesso.

Gli Amministratori dovranno comunicare agli altri soci ed annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del

presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2473 C.C.

DECISIONI DEI SOCI

13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore non riservata alla nomina del Comune di Bologna;
- c) la nomina dei Sindaci del Collegio Sindacale non riservata alla nomina del Comune di Bologna e la determinazione del relativo compenso;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori con facoltà di previsione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la fusione e la scissione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

l) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

Le decisioni dei soci sono assunte in assemblea, salvo quanto disposto dagli artt. 21 e 22 dello statuto.

DIRITTO DI VOTO

14) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci né percepire utili e la sua quota non viene computata ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi necessari.

ASSEMBLEE

15) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea.

16) Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'amministrazione con lettera raccomandata inviata

almeno 8 giorni prima dell'adunanza o con telefax inviato almeno 5 giorni prima o con avviso consegnato a mano, che dovrà essere restituito da tutti i destinatari entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta con apposta la data di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in teleconferenza.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci se nominati, oppure quando gli Amministratori o i Sindaci che non partecipano di persona o per teleconferenza all'assemblea, abbiano rilasciato apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

17) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta

da altra persona secondo l'art. 2372 C.C. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

18) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, se presenti nel luogo di convocazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2479 bis, quarto comma, C.C..

19) Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale redatto a norma dell'art. 2375 C.C., firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

20) Ove non diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

21) Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 13 gli Amministratori possono promuovere le decisioni dei soci anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze previste dal precedente art. 20.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

AMMINISTRAZIONE

22) L'Amministrazione della Società è affidata collegialmente ad un Consiglio composto da 3 membri, anche non soci. Il Comune di Bologna nomina e revoca due consiglieri ai sensi dell'art. 2449 c.c. Il terzo amministratore è nominato dall'assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo che i soci decidano diversamente all'atto della nomina.

23) Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

24) Il Consiglio elegge un Presidente nella persona di uno dei due consiglieri nominati dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2449 c.c. ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo.

25) Al Consiglio di Amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2381, 2382, 2385, 2386 e 2391 del Codice Civile, salvo diverse disposizioni di statuto.

26) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo

giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

27) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera inviata a ciascun Amministratore e, se nominati, a ciascun Sindaco effettivo almeno otto giorni prima dell'adunanza, o telefax o posta elettronica inviati almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in difetto dal Consigliere anziano per età.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono anche per teleconferenza tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.

28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere

compiutamente informati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

Qualora non sia stato nominato un Collegio Sindacale, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica.

In tale caso dai documenti sottoscritti dagli Amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso allo stesso.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, cui dovranno essere allegati i documenti comprovanti il consenso espresso ai sensi del precedente comma.

29) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

30) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare l'Amministratore nominato dall'assemblea, si

intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. Qualora venga a cessare per qualsiasi ragione uno dei consiglieri nominati dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Consiglio non decade e alla sostituzione del consigliere cessato provvede senza indugio il Comune di Bologna

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

31) In deroga all'art. 2475-bis, primo comma c.c., al Presidente del Consiglio è attribuita la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente del Consiglio potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siano deliberato diversamente.

32) Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni.

Qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori Delegati, essi hanno con firma libera la rappresentanza della Società a norma dell'art. 2475 bis Codice Civile, nei limiti dei poteri conferiti.

Il Consiglio o l'Amministratore a ciò delegato possono nominare direttori, nonché istitutori, procuratori ad

negotia e mandatari in genere conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle società controllate.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

33) Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e un sindaco supplente sono nominati dal Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2449 c.c. I restanti sindaci sono nominati dall'assemblea.

Nei casi previsti dalla legge il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci che nomini un revisore contabile o una società di revisione.

Al di fuori dei casi di legge, i soci possono affidare il controllo legale dei conti al Collegio Sindacale oppure al revisore.

Al Collegio Sindacale e al revisore si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

BILANCIO ED UTILI

34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge e lo sottopone all'approvazione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2364, secondo comma, C.C., l'approvazione del bilancio potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

35) Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono interamente attribuiti al capitale salvo che i soci deliberino all'unanimità degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

36) Il pagamento degli utili è effettuato presso le Casse

designate dall'Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Amministrazione stessa.

37) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO

38) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

FORO COMPETENTE

39) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società è esclusivamente competente il foro di Bologna.